

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2018, n. 25-7213

L. 468/92 e L. 119/03. Regime Quote Latte. Disposizioni in merito alla riscossione coattiva del prelievo supplementare, per la campagna 2014/15 e precedenti, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate - Riscossione.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

La normativa di riferimento per l'applicazione del regime delle quote latte – la cui conclusione è stata fissata al 31 marzo 2015 ai sensi del Reg. UE n. 1308/13, con il mantenimento della capacità amministrativa fino a quando non sia stato accertato che tutti gli obblighi sorti nel periodo sottoposto a tale regime non siano stati rispettati - è costituita a livello comunitario dai Regolamenti CE n. 1788/03 e n. 595/04, a livello nazionale dalla legge n. 119/2003 (di conversione del D. L. n. 49 del 28.3.2003) ed a livello regionale dalla legge regionale n. 17/1999, così come modificata dalla legge regionale n. 26/06, ed infine dalla legge regionale n.23/15. La competenza regionale è relativa ai principali adempimenti da svolgersi nei confronti degli operatori (produttori di latte e primi acquirenti) che operano sul territorio: tra questi, la vigilanza sulla corretta applicazione del regime ed i relativi controlli, nonché la riscossione del prelievo supplementare in caso di mancato versamento dello stesso.

La Legge 9 aprile 2009 n. 33 ha introdotto alcune rilevanti novità nell'applicazione del regime delle quote. In particolare, oltre alla modifica dei criteri di calcolo del prelievo di fine periodo, sono state regolamentate le procedure per il recupero del prelievo non versato, anche in prosecuzione dell'Intesa Stato Regioni del 2006 (aggiornata nel 2007), attraverso l'istituzione del Registro nazionale Debitori e l'attribuzione ad AGEA del compito della riscossione nei confronti del produttore, per i prelievi dovuti e non versati dalla campagna 1995/96 alla 2008/09. Le procedure della L.33/09 integrano e non sostituiscono quelle di cui all'art. 1 della L.119/03, che ha disciplinato il procedimento di riscossione coattiva del prelievo supplementare.

Secondo tali disposizioni, in caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le Regioni e le province autonome provvedono alla riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori. Ora, il ruolo è lo strumento di riscossione coattiva tipicamente utilizzato dall'amministrazione finanziaria e dalle altre amministrazioni dello Stato e loro enti strumentali e la gestione di tale strumento è riservata dalla legge al concessionario del servizio nazionale della riscossione (Equitalia S.p.A., ora Agenzia delle Entrate - Riscossione). Lo stesso strumento, gestito in via esclusiva dal medesimo soggetto, può essere utilizzato, senza formalità o attraverso il compimento di semplici formalità di adesione, da tutte le amministrazioni, comprese quelle regionali e locali e i loro enti strumentali.

Diversamente da quanto avviene per le amministrazioni dello Stato, tuttavia, le amministrazioni regionali e locali non hanno l'obbligo, esplicito o implicito, di avvalersi di quello strumento, perché o per disposizioni proprie o per esercizio delle facoltà attribuite dalla legge, possono avvalersi dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o direttamente o mediante affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire ai soggetti, iscritti all'albo ministeriale di cui al successivo articolo 53, che professionalmente esercitano l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali o alle società partecipate.

In tal senso, l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9, dispone che la Regione

Piemonte provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, anche mediante affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante ruolo.

Infatti, l'articolo 15, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, autorizza l'esecutivo a disporre l'affidamento alla Società Riscossioni S.p.A (SORIS S.p.A.) del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate regionali e degli altri servizi correlati a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021.

Con la determinazione dirigenziale 29 dicembre 2016, n. 615, del Settore A1103 Politiche fiscali e contenzioso amministrativo, l'affidamento si è compiuto e perfezionato attraverso l'approvazione del contratto di servizio, che, fra l'altro e principalmente, riguarda la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale.

Quanto premesso evidenzia quindi la competenza derivante a SORIS S.p.A. in materia di riscossione coattiva di tutti i tributi e di tutte le entrate di diritto pubblico di cui soggetto attivo – e beneficiario – è la Regione, in quanto materia ad essa riservata in via esclusiva dalla legge e dai successivi provvedimenti di attuazione.

Tuttavia, relativamente alla riscossione coattiva del prelievo supplementare mediante iscrizione a ruolo nell'ambito della gestione del regime delle quote latte, si pone un problema relativo non tanto alla riserva che la legge istitutiva del prelievo supplementare sembra porre a favore del ruolo (e dunque dello strumento tipico posto all'esclusiva disposizione del gestore del servizio nazionale) – perché non di rado, nel corso degli anni, il legislatore nazionale ha impiegato il termine “ruolo” in senso polivalente per indicare qualsiasi strumento idoneo all'azione di recupero coattivo – quanto sulla natura del prelievo in argomento.

A seguito di specifico quesito posto dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche (nota prot. n. 33348 del 11.9.2017), il Settore Politiche Fiscali e contenzioso amministrativo con propria nota prot. n. 23539 del 3.5.2018 ha chiarito che, da un'attenta lettura ed ermeneutica della legge istitutiva, il prelievo supplementare conseguente al mancato rispetto della normativa riferita al regime delle quote latte, non appartiene alla predetta categoria dei tributi regionali in quanto ascrivibile ai crediti di competenza dello Stato, la cui gestione lo Stato medesimo, mediante lo strumento legislativo, ha delegato alle Regioni senza tuttavia loro trasferirne la titolarità, tant'è che ai fini propri della riscossione e dei successivi adempimenti contabili l'ente impositore è sì la Regione – e altrimenti non potrebbe essere, poiché, come già si è detto, le funzioni gestionali sono state ad essa delegate con la L. n. 119/03 – ma l'ente beneficiario è Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – che è un'agenzia governativa.

Il Settore Politiche Fiscali è giunto quindi alle conclusioni che lo strumento idoneo per la riscossione coattiva del prelievo supplementare sia ancora quello tipicamente indicato dalla legge per le amministrazioni dello Stato e dei suoi enti strumentali, ossia il ruolo, e che pertanto il procedimento debba essere attivato presso l'Agenzia delle entrate – riscossione.

Infatti, sebbene in passato la Regione Piemonte si sia avvalsa – attraverso procedure e meccanismi concordati e codificati - del gruppo Equitalia per la riscossione del prelievo mediante iscrizione a ruolo, il recente Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, successivamente modificato dal Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, a partire dal 1° luglio 2017 ha sciolto le società del Gruppo Equitalia che svolgevano l'attività di riscossione (comunque proseguita espressamente fino a tale data), e contestualmente ha attribuito l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, attraverso però un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività.

Si rileva infine che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha carattere interamente pubblico e ha, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso “investigative”, tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale.

Per quanto sopra, è evidente come il sistema di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate regionali istituito conseguentemente all'affidamento dell'incarico al nuovo concessionario SORIS S.p.A. non possa essere applicato alle riscossioni coattive relative a ruoli che non riguardino tributi ed entrate regionali, e nella fattispecie alla riscossione del prelievo supplementare mediante iscrizione a ruolo conseguente alla gestione del regime delle quote latte, la cui titolarità è nazionale, per le quali la Regione Piemonte potrà invece avvalersi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che è subentrata alle società del gruppo Equitalia S.p.A.

Va peraltro rilevato che anche la riscossione dei prelievi latte sulle campagne precedenti a quella 2014/2015 è stata effettuata da AGEA avvalendosi delle società sciolte del Gruppo Equitalia, alle quali è ora subentrata l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente nazionale che è già strutturato per la riscossione coattiva mediante emissione di ruoli dei prelievi latte non versati con una procedura che prevede che il versamento degli importi sia fatto direttamente sul conto corrente di AGEA che è il soggetto beneficiario del recupero. L'AGEA, in applicazione della richiamata L.33/09, sta anche gestendo tutte le attività pregresse (iscrizione e cancellazione di ipoteche e fermi amministrativi, sgravi, ecc.) sulle cartelle già emesse dalla stessa Agenzia e dalle Regioni, nei confronti dei soli produttori.

Ora, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 24 gennaio 2018 ha condannato l'Italia che risulta inadempiente per non avere operato affinché il pagamento del prelievo supplementare fosse a carico degli effettivi responsabili della sovrapproduzione di latte tra il 1995 e il 2009 (sentenza nella causa C-433/15), venendo meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione applicabili alle campagne interessate.

Di conseguenza, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali si è attivato e ha sollecitato, con nota prot. n. 6166 del 31.10.2017 e seguenti, AGEA e le Regioni a porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurare il recupero del prelievo latte non versato per la campagna 2014/2015 e per le campagne precedenti.

Nell'ambito dell'azione di recupero del prelievo latte della campagna 2014/2015 e di quelle precedenti, la Regione Piemonte, al fine di dare riscontro ai solleciti ministeriali e per non incorrere nei rilievi che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea imputa all'Italia, deve attivare per quanto di competenza procedure di riscossione coattiva mediante emissione di ruoli nei casi in cui le altre azioni di recupero effettuate non garantiscano adeguata efficacia ed efficienza, per esempio in presenza di un debito molto elevato.

Considerato che il recupero del prelievo supplementare mediante ruolo deve essere operato dalle Regioni in nome e per conto di AGEA - che risulta essere infatti il soggetto beneficiario degli importi recuperati e che quindi non deve essere introitato dal bilancio regionale - e tenuto conto dei chiarimenti pervenuti dal Settore Politiche Fiscali, risulta opportuno affidare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva dei prelievi supplementari mediante ruolo per le aziende di competenza territoriale della Regione Piemonte, dando atto che l'affidamento in parola, non ha oneri per l'Amministrazione regionale trattandosi di recupero somme per conto di AGEA.

Essendo necessario demandare la Direzione Agricoltura – Settore Produzioni agrarie e zootecniche, che si avvale della collaborazione delle strutture operanti a livello territoriale - di adottare tutti gli atti tecnici ed amministrativi conseguenti e necessari all'attuazione della presente deliberazione, compresa l'individuazione delle posizioni per le quali attivare la procedura di riscossione coattiva mediante l'emissione di ruolo avvalendosi dell'Agenzia Delle Entrate – Riscossione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

1. di stabilire di avvalersi dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'attività di riscossione coattiva dei prelievi supplementari mediante iscrizione a ruolo conseguenti alla gestione del regime delle quote latte, per la campagna 2014/15 e precedenti, per le aziende di competenza territoriale della Regione Piemonte;
2. di demandare alla Direzione Agricoltura – Settore Produzioni agrarie e zootecniche, che si avvale della collaborazione delle strutture operanti a livello territoriale - l'adozione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi conseguenti e necessari all'attuazione della presente deliberazione, compresa l'individuazione delle posizioni per le quali attivare la procedura di riscossione coattiva mediante l'emissione di ruolo avvalendosi dell'Agenzia Delle Entrate – Riscossione;
3. di dare atto che l'affidamento non ha oneri per il Bilancio regionale, trattandosi di recupero somme per conto di AGEA.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)